



Sent. 218/23

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA
SEZIONE XIV CIVILE

in persona del giudice unico, dott. Stefano Cardinali, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento per omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore iscritto al n. 235/22 R.G., introdotto da

elettivamente domiciliato in Roma, via Leone IV n. 54, presso lo studio dell'avv. Francesco D'Angelo, che lo rappresenta e difende giusta procura apposta in calce al ricorso introduttivo, con l'assistenza dell'OCC nella persona dell'avv. Corrado De Martini

RICORRENTE

NEI CONFRONTI DI

IBL BANCA S.P.A.

in persona del legale rappresentante pro tempore, non elettivamente domiciliata in Roma, rappresentata e difesa dall'avv. Luisa Maresca giusta procura allegata alle osservazioni alla proposta

CREDITORE OPPONENTE

ROMA CAPITALE, REGIONE LAZIO, BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DI ROMA S.P.A., COMPASS BANCA S.P.A., BANCA FINDOMESTIC S.P.A., IBL BANCA S.P.A., FCA BANK S.P.A., SANTANDER CONSUMER BANK S.P.A. E TIMFIN S.P.A.

CREDITORI NON OPPONENTI

Ragioni in fatto e in diritto della decisione



Con ricorso depositato il 28/10/22,
coadiuvato dall'avv. Corrado De Martini in qualità di organismo
di composizione della crisi, ha presentato un ricorso per
omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del
consumatore e il Tribunale, con decreto del 18/11/22, ritenuta
l'ammissibilità della proposta e del piano, ne ha disposto la
pubblicazione e la comunicazione ai creditori ai sensi
dell'art. 70 CCII^e e ha adottato le misure protettive previste
nel quarto comma del detto articolo.

Dopo il deposito della documentazione attestante
l'espletamento degli adempimenti pubblicitari e delle
comunicazioni previste dalla legge, l'OCC ha depositato, in
data 2/1/23, la relazione di cui al sesto comma del citato
art. 70 CCII, nella quale ha dato atto che nel termine di cui
al terzo comma erano state formulate osservazioni solo da parte
della IBL Banca S.P.A., allegando la relativa memoria. Nella
detta relazione, l'OCC ha contestato le ragioni poste a
fondamento dell'opposizione e ha affermato di non ritenere
necessaria alcuna modifica del piano così come proposto.

Al riguardo si deve rilevare la IBL Banca S.P.A. ha chiesto
il rigetto dell'istanza di omologazione per le seguenti
ragioni:

- le cause del sovraindebitamento richiamate nella proposta e
nella relazione dell'OCC, oltre ad essere meramente asserite
e non dimostrate, non erano in ogni caso idonee a
giustificare il giudizio di "meritevolezza" del debitore
previsto dal codice, che aveva colpevolmente determinato la
situazione di indebitamento, ponendo in essere un "ricorso
seriale al credito principalmente per far fronte alle
esigenze di una terza persona non facente neppure parte
del nucleo familiare dell'odierno ricorrente", senza
dimostrare né allegare "che l'impegno finanziario assunto
negli anni, con la conclusione di diversi contratti, fosse
tempo per tempo proporzionato alla sua disponibilità
economica né che la sproporzione tra entrate e uscite del



bilancio economico sia stata determinata da circostanze imprevedibili e successive all'assunzione delle obbligazioni" e, quanto meno con riguardo all'assunzione del debito nei confronti di essa opponente "in un momento in cui il debitore era già in condizioni di dissesto, ben consapevole della grave situazione economico-finanziaria in cui si trovava";

- *la proposta e il piano erano del tutto sconvenienti per la soddisfazione delle proprie ragioni creditorie atteso che "l'esdebitazione renderebbe inesigibili i crediti residui rispetto a quelli effettivamente soddisfatti dal piano; laddove una liquidazione, giudiziale o in sede di procedure OCC (o in ipotesi anche di mercato), probabilmente non soddisferebbe i chirografari integralmente nell'immediato, ma lascerebbe inalterato il titolo per il residuo; il che, avuto riguardo all'età anagrafica ed alla capacità patrimoniale dell'istante, non è considerazione di poco conto";*
- *anche nell'ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti, la cessione/delega del quinto dello stipendio in essere fra IBL e la parte debitrice doveva ritenersi opponibile ai creditori concorrenti.*

Al riguardo si deve rilevare che, indipendentemente da ogni ulteriore considerazione, dalle relazioni e dalla documentazione prodotta dal gestore della crisi emerge che la IBL Banca, unica creditrice che ha formulato osservazioni opponendosi all'omologa, non ha provveduto, al momento della concessione dei finanziamenti, alla corretta verifica del merito creditizio della debitrice che, alla luce del rapporto rata/reddito disponibile con riferimento alla data dei due finanziamenti concessi - rapporto illustrato nella relazione dell'OCC del 2/1/23 e riscontrabile dalla documentazione ad essa allegata -, risultava decisamente inadeguato ai sensi del d.lgs. n. 385/93.

Tale circostanza, peraltro espressamente riconosciuta dalla stessa banca opponente, che ha fatto riferimento alla situazione



di dissesto economico e finanziario in cui si trovava il Piaggese all'epoca in cui aveva contratto i debiti, era sicuramente apprezzabile attraverso la consultazione della Centrale Rischi e comporta l'inammissibilità, ai sensi del secondo comma dell'art. 69 CCII, dell'opposizione dalla medesima banca proposta e la conseguente inammissibilità della valutazione dell'eventuale trattamento deteriore del suo credito rispetto all'alternativa liquidatoria.

Quanto ai comportamenti del debitore e alle ragioni di inammissibilità della proposta e del piano fatti valere dall'opponente sotto il profilo della mancanza dei requisiti di meritevolezza del debitore e di fattibilità giuridica ed economica del piano, quest'ultima con riguardo all'asserita opponibilità ai creditori concorrenti della cessione e della delega di pagamento del quinto dello stipendio, occorre premettere che l'assenza dei presupposti di ammissibilità e fattibilità del piano, alla luce del disposto del secondo comma dell'art. 69 CCII (che si riferisce solo alla possibilità di presentare opposizione o reclamo per contestare la convenienza della proposta), sembra poter costituire oggetto di opposizione anche da parte dei creditori che hanno colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento e che, in ogni caso, costituisce, ai sensi dell'art. 70 CCII, oggetto della valutazione del giudice in sede di omologa indipendentemente dalla presenza di contestazioni o opposizioni.

Sotto il profilo della meritevolezza, tuttavia la valutazione di tale elemento deve essere condotta alla luce dei principi contenuti nel codice della crisi di impresa, che precludono l'accesso alla procedura solo nel caso in cui il debitore abbia determinato lo stato di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode: colpa grave, malafede o frode che, secondo la nuova normativa, costituiscono "condizioni ostative" che precludono l'accesso alla procedura, con la conseguenza che quest'ultimo (l'accesso) non presuppone più l'accertamento di un requisito (la meritevolezza), la cui sussistenza il debitore avrebbe l'onere di provare, ma solo l'inesistenza di una condizione



ostativa (la frode o la condotta dolosa o gravemente colpevole del debitore), la cui esistenza deve emergere dagli atti della procedura o essere eventualmente provata da un creditore opponente.

Nel caso in esame, il detto presupposto ostativo non può rinvenirsi nel comportamento del il quale, come risulta anche dalla documentazione allegata alla relazione depositata dall'OCC in data 2/1/23, ha contratto i debiti iniziali per favorire l'attività imprenditoriale svolta dalla propria compagna convivente, confidando sulla positiva valutazione del proprio merito creditizio condotta dagli enti finanziatori e sui ricavi della gestione del bar che, in mancanza di qualsiasi elemento in senso contrario, deve presumersi avrebbero consentito la regolare restituzione delle somme mutate, se non si fosse manifestata l'imprevedibile crisi economica determinata prima dalla pandemia e poi dalla crisi energetica causata dal conflitto in Ucraina. Non vi sono, dunque, elementi che inducano a ritenere non solo che il Piaggese abbia determinato la propria situazione di sovraindebitamento con atti fraudolenti o con malafede, ma anche che egli abbia assunto le obbligazioni che ora non riesce a soddisfare integralmente con colpa grave, tenuto conto sia dell'affidamento dal medesimo riposto nella valutazione positiva degli enti finanziatori, sia della mancanza di segnali di allarme rilevatori di un rischio sottovalutato con grave negligenza.

Sotto il profilo della fattibilità del piano, non può dubitarsi che la soddisfazione del credito derivante dal finanziamento con cessione del quinto dello stipendio del debitore in misura corrispondente a quella destinata agli altri creditori chirografari non comporta l'impossibilità della realizzazione del piano così come proposto. L'art. 67, terzo comma, CCII, infatti, superando il contrasto giurisprudenziale e dottrinario formatosi nel vigore della normativa precedente che non conteneva alcuna specifica disposizione in proposito, prevede ora espressamente *"la proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del*



quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione", così rimuovendo esplicitamente ogni dubbio in ordine all'inopponibilità della cessione alla procedura.

La proposta e il piano soddisfano, pertanto, tutti i requisiti di ammissibilità e fattibilità richiesti dalla legge per l'omologazione e l'opposizione proposta dalla IBL Banca S.P.A. deve essere respinta.

P.Q.M.

respinge l'opposizione proposta dalla IBL Banca S.P.A. e omologa il piano del consumatore depositato in data 28/10/22 da

dichiara chiusa la procedura;

dispone che del presente provvedimento venga data pubblicità mediante affissione sul Sito Internet del Tribunale di Roma;

manda all'OCC per le comunicazioni a tutti i creditori ai sensi dell'ottavo comma dell'art. 70 CCII.

Roma, 3/4/23.

Il giudice

dott. Stefano Cardinali

